REPUBBLICA VENETA

06 Dicembre 2025

TESTO COSTITUZIONALE: "TITOLO VII – DIGNITÀ, DIRITTI E PROTEZIONE DELL'INFANZIA, DELL'ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA"

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Art. 1 – Persona e diritti del minore

1. Il minore è persona titolare di diritti inviolabili, intangibili e prioritari, riconosciuti dalla presente Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalla legge naturale.
2. La Repubblica del Popolo Veneto riconosce la preminenza assoluta dell'interesse superiore del minore su ogni altro interesse pubblico o privato, ivi inclusi quelli finanziari, amministrativi o di politica sociale.
3. Nessun atto legislativo, amministrativo o giudiziario può comprimere tali diritti senza garanzie procedurali rigorose, paritarie e difensive, stabilite dalla legge organica.

Art. 2 – Diritto naturale alla famiglia e Fondo di Indennizzo

1. La famiglia, fondata sul vincolo biologico o affettivo stabile, è la comunità naturale e fondamentale della società e ha diritto originario alla protezione dello Stato.
2. Il minore ha il diritto inalienabile a crescere e svilupparsi all'interno della propria famiglia di origine. La separazione coatta è ammessa esclusivamente come misura di *extrema ratio*, qualora sia accertato, con modalità scientifiche e multidisciplinari, un pericolo grave, attuale e non altrimenti evitabile per l'integrità psicofisica del minore.
3. È istituito il **Fondo di Indennizzo Costituzionale del Minore**. Un capitale vincolato è automaticamente accantonato a nome del minore all'emissione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale o amministrativo che restringa la sua libertà personale o il diritto alla vita familiare. Se il provvedimento viene successivamente revocato, modificato o dichiarato illegittimo, il capitale è liquidato a titolo di indennizzo automatico e non impugnabile. Se confermato, resta vincolato al minore per le sue esclusive finalità di sviluppo.
4. Ogni provvedimento di allontanamento emesso in violazione dei commi 1 e 2 è giuridicamente nullo e integra, a tutti gli effetti, un abuso istituzionale.

Art. 3 – Divieto di abuso istituzionale e responsabilità solidale

1. Costituisce reato costituzionale di abuso istituzionale qualsiasi atto od omissione di un pubblico ufficiale, di un incaricato di pubblico servizio o di un operatore del sistema di protezione che, per dolo, colpa grave o conflitto di interessi, cagioni un danno psicologico, identitario, relazionale o fisico a un minore.
2. Per i reati di cui al comma 1, lo Stato, l'ente locale e l'ente gestore coinvolto rispondono solidalmente per l'intero danno in sede civile, oltre alle responsabilità penali e disciplinari dei singoli.

Art. 4 – Scienza e metodo nelle decisioni

1. Le decisioni in materia minorile devono basarsi esclusivamente su evidenze scientifiche riconosciute, con particolare riferimento alle neuroscienze, alla psicologia dell'età evolutiva e a metodologie validate dalla comunità scientifica internazionale.
2. Sono espressamente vietate, e non producono alcun effetto giuridico, teorie pseudoscientifiche, costrutti diagnostici non riconosciuti (come la cosiddetta "Sindrome di Alienazione Parentale") e ogni metodologia manipolativa o priva di fondamento empirico.

Art. 5 – Garante Nazionale Veneto per l'Infanzia e la Famiglia

1. Il Garante Nazionale Veneto per l'Infanzia, l'Adolescenza e la Famiglia è organo costituzionale indipendente.
2. La legge organica ne disciplina l'elezione, l'organizzazione e i poteri di vigilanza, ispettivi, cautelari e di intervento immediato, garantendone l'autonomia da ogni altro potere dello Stato.

Art. 6 – Diritto all'ascolto e alla partecipazione

1. Il minore capace di discernimento ha diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano.
2. L'ascolto deve essere condotto con modalità protette, da personale qualificato e indipendente, mediante metodologie scientificamente valide e idonee all'età e alla maturità del minore.
3. Le opinioni del minore sono ponderate con il dovuto rispetto in base all'età e alla maturità.

Art. 7 – Trasparenza e Banca Dati Nazionale

1. L'intero sistema di protezione dell'infanzia opera nel rispetto del principio di massima trasparenza.
2. È istituita la Banca Dati Nazionale Pubblica del Sistema Minorile, nella quale devono essere registrati e liberamente consultabili, in formato aperto e anonimizzato: i costi delle strutture, il curriculum del personale, i finanziamenti pubblici e privati, gli indicatori di qualità e gli esiti a lungo termine dei percorsi intrapresi.

LEGGE ORGANICA N. 1/2025: "ISTITUZIONE DEL GARANTE NAZIONALE VENETO PER L'INFANZIA, L'ADOLESCENZA E LA FAMIGLIA"

TITOLO I – ISTITUZIONE E INDIPENDENZA

- **Art. 1 (Istituzione):** È istituito il Garante Nazionale Veneto per l'Infanzia, l'Adolescenza e la Famiglia, quale alta autorità indipendente.
- **Art. 2 (Indipendenza):** Il Garante gode di autonomia regolamentare, amministrativa e finanziaria. Risponde del suo operato solo al Parlamento del Popolo Veneto, al quale presenta una relazione annuale. È inamovibile dal mandato, della durata di sette anni non rinnovabili, salvo decadenza per cause gravi dichiarata dal Parlamento a maggioranza dei due terzi.

TITOLO II – MISSIONE E POTERI STRUMENTALI

- **Art. 3 (Missione):** Il Garante ha per missione la tutela integrale dei diritti dei minori, la vigilanza su tutti i servizi pubblici e privati che li coinvolgono, la lotta agli abusi istituzionali e il controllo della spesa pubblica nel settore.

- **Art. 4 (Potere di Accesso e Ispettivo):** Il Garante e i suoi delegati hanno il potere di accedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, a qualsiasi struttura, ufficio o luogo ove si trovino minori o siano conservati atti a loro relativi. L'ostacolo all'accesso costituisce reato.
- **Art. 5 (Potere Cautelare d'Urgenza):** In presenza di fondato sospetto di grave e imminente pregiudizio per un minore, il Garante può adottare ordinanze cautelari immediate, anche di sospensione di provvedimenti o di attività, notificandole simultaneamente all'autorità giudiziaria competente per la convalida entro 96 ore.
- **Art. 6 (Potere di Segnalazione e Azione):** Il Garante può segnalare fatti alla magistratura, avviare azioni disciplinari, richiedere la revisione di provvedimenti e presentare ricorsi in giudizio a nome dei minori vittime di abusi sistemici.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE SPECIALISTICHE
Il Garante si articola in:

1. **Unità Investigativa Speciale:** Composta da ex magistrati, investigatori e analisti con poteri di acquisizione documentale, intercettazione (previa autorizzazione giudiziaria) e analisi forense.
2. **Ufficio Ispettivo Permanente:** Team multidisciplinari (assistenti sociali, psicologi, educatori, revisori contabili) per ispezioni a campione e su segnalazione.
3. **Comitato Scientifico Nazionale:** Organo tecnico-superiore che definisce e aggiorna gli standard scientifici obbligatori per le valutazioni, tiene il Registro delle Metodologie Proibite e valida i protocolli operativi.
4. **Ufficio Analisi Dati e Frodi:** Monitora in tempo reale la Banca Dati Nazionale, analizzando flussi finanziari, costi anomali e potenziali conflitti di interesse.
5. **Ufficio per la Tutela dell'Identità e il Supporto al Minore:** Fornisce supporto psicologico e legale ai minori coinvolti nei procedimenti e gestisce il rapporto con il Fondo di Indennizzo.

TITOLO IV – DEL FONDO DI INDENNIZZO COSTITUZIONALE (F.I.C.)

- **Art. 10 (Istituzione e Funzionamento):**
    - Il Fondo è alimentato da: a) una sovrattassa del 3% su tutte le rette pubbliche versate a comunità, famiglie affidatarie e servizi per minori; b) dal 50% del ricavato delle sanzioni amministrative e disciplinari irrogate dal Garante; c) da dotazioni di bilancio statale.
    - All'emissione di un provvedimento restrittivo, l'autorità che lo emette è tenuta a notificarlo immediatamente al Gestore del Fondo, che procede all'accreditamento di una quota capitale (es. €/Z 50.000) su un libretto vincolato a nome del minore.
    - La gestione è affidata a una **Fondazione di Diritto Privato** sotto la vigilanza della Corte dei Conti Veneta e del Garante.

ANALISI DI FATTIBILITÀ E IMPATTO PREVISTO

Il progetto è giuridicamente coerente e rivoluzionario. La sua applicazione presuppone uno **Stato Veneto sovrano** o una **radicalissima riforma in senso confederale della Repubblica Italiana**, dato l'attuale conflitto con gli articoli 5, 117 e 127 della Costituzione Italiana in materia di potestà legislativa esclusiva (ordine pubblico, giurisdizione, diritto penale).

Impatto Previsto in Caso di Attuazione:

1. **Crollo degli Allontanamenti "Facili":** L'onere della prova scientifica ineccepibile e il costo automatico del FICO farebbero crollare gli allontanamenti d'urgenza e quelli basati su perizie discutibili, spostando l'azione dei servizi verso il **sostegno alla famiglia**.
2. **Ristrutturazione del Mercato dell'Accoglienza:** La trasparenza totale sui costi e la sovrattassa per il Fondo spazzerebbero via gli operatori opachi, innescando una **concorrenza su qualità ed efficienza** invece che su volume e relazioni.
3. **Nascita di una Nuova Professione:** La figura del **Consulente Tecnico di Parte Scientifico**, specializzato nel contro-esaminare le valutazioni dei servizi sociali, diventerebbe centrale, creando un contrappeso tecnico oggi inesistente.
4. **Rivoluzione nella Responsabilità:** La responsabilità solidale dello Stato renderebbe economicamente insostenibile la ripetizione di errori o abusi, **costringendo a riforme strutturali** della formazione e delle procedure.

TESTO UNICO 1: CODICE DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE VENETO

Legge Costituzionale n. 1/2025

LIBRO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI INVIOLABILI

Art. 1 - Primato assoluto del minore come persona

1. Il minore è soggetto di diritto titolare di prerogative inviolabili, intangibili e gerarchicamente superiori a qualsiasi interesse pubblico o privato.
2. Il principio dell'interesse superiore del minore è diritto soggettivo azionabile in ogni sede, e non mero criterio interpretativo.

Art. 2 - Famiglia come comunità naturale e originaria

1. La famiglia, fondata sul vincolo biologico o affettivo stabile, precede lo Stato e gode di protezione rafforzata.
2. Il minore ha diritto inalienabile a crescere nella propria famiglia di origine. La separazione coatta è misura di *extrema ratio*, ammissibile solo se ricorrono cumulativamente:
   a) **Pericolo grave e attuale** all'integrità psico-fisica, accertato con metodologie scientifiche validate;
   b) **Fallimento documentato** di tutte le misure di sostegno attive per almeno 12 mesi;
   c) **Prova certa** che il danno della separazione sia inferiore al danno della permanenza.

3. La povertà materiale, il disagio sociale, lo stile educativo non conforme o la diversità culturale non costituiscono mai, di per sé, presupposti per l'allontanamento.

Art. 3 - Fondo di Indennizzo Costituzionale (F.I.C.) - Disciplina sostanziale

1. È istituito il **Fondo di Indennizzo Costituzionale del Minore**, alimentato da:
   a) Sovrattassa del 3% su tutte le rette pubbliche versate a comunità, affidatari e servizi per minori;
   b) 50% del ricavato delle sanzioni amministrative irrogate dal Garante;
   c) Dotazione dello Stato pari allo 0,1% del PIL annuo.
2. All'emissione di qualsiasi provvedimento restrittivo, il Giudice o l'Autorità amministrativa è tenuta a notificarlo al **Gestore del Fondo**, che accantona €/Z 50.000 su libretto vincolato a nome del minore.
3. Se il provvedimento viene revocato o dichiarato illegittimo, il capitale è liquidato come indennizzo automatico e non impugnabile. Se confermato, resta vincolato al minore fino alla maggiore età.

LIBRO II - SISTEMA DI PROTEZIONE E GARANZIE PROCEDURALI

Art. 4 - Valutazioni scientifiche e divieto di pseudoscienza

1. Le valutazioni sullo stato del minore e della famiglia devono basarsi esclusivamente su:
   a) Neuroscienze dello sviluppo e psicologia dell'età evolutiva;
   b) Protocolli standardizzati e validati a livello internazionale;
   c) Perizie multidisciplinari (neuropsichiatra infantile, psicologo clinico, assistente sociale senior).
2. Sono vietati e privi di efficacia giuridica: la PAS, il "conflitto di lealtà" come diagnosi, il "parental alienation" e ogni costrutto non incluso nel DSM o nell'ICD.

Art. 5 - Procedimento giurisdizionale per l'allontanamento

1. Il provvedimento è emesso dal **Tribunale per la Famiglia e il Minore** in composizione collegiale (tre giudici, uno con specializzazione in neuropsichiatria infantile).
2. Il procedimento è contraddittorio. I genitori hanno diritto a:
   a) Difensore d'ufficio specializzato;
   b) Consulente Tecnico di Parte (CTP) pagato dallo Stato;
   c) Contro-perizia obbligatoria su ogni valutazione negativa.
3. L'udienza di merito deve tenersi entro 30 giorni dalla richiesta. L'allontanamento urgente (art. 403 c.c.) è convalidato o meno entro 15 giorni.

Art. 6 - Accoglienza: priorità e trasparenza

1. L'accoglienza segue l'ordine di priorità assoluta:
   a) Altro genitore idoneo;
   b) Parenti fino al 4° grado;
   c) Affido familiare nel medesimo comune;
   d) Comunità familiare (max 6 posti).
2. Le grandi comunità (oltre 6 posti) sono consentite solo per emergenze documentate (max 90 giorni).

-------- ° --------

3. Le rette sono uniformi sul territorio nazionale e pubblicate nella **Banca Dati Nazionale**. Ogni euro/zecchino deve essere tracciato.

Art. 7 - Responsabilità solidale per abuso istituzionale

1. Lo Stato, la Regione, il Comune e l'ente gestore rispondono in solido per i danni causati da provvedimenti illegittimi.
2. L'azione risarcitoria si prescrive in 20 anni dal compimento della maggiore età del minore danneggiato.

TESTO UNICO 2: REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL GARANTE NAZIONALE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1/2026

CAPO I - ORGANIZZAZIONE E UNITA' SPECIALISTICHE

Art. 1 - Unità Investigativa Speciale (UIS)

1. Composta da ex magistrati, investigatori e analisti finanziari.
2. Poteri:
   a) Accesso a tutti i dati fiscali, bancari e giudiziari degli enti gestori;
   b) Intercettazioni ambientali (previo mandato);
   c) Infiltrazione sotto copertura in strutture sospette.

Art. 2 - Ufficio Ispettivo Permanente

1. Team multidisciplinari (assistente sociale, psicologo, revisore contabile) per ispezioni a sorpresa.
2. Possono chiudere in via cautelare strutture non a norma entro 24 ore.

Art. 3 - Comitato Scientifico Nazionale

1. 15 membri scelti tra le massime autorità mondiali in neuroscienze infantili.
2. Pubblica e aggiorna il **Registro delle Metodologie Proibite** (teorie pseudoscientifiche).

CAPO II - PROCEDURE CAUTELARI D'URGENZA

Art. 4 - Ordinanza di Sospensione Immediata

1. Il Garante può sospendere qualsiasi provvedimento se:
   a) Manca la documentazione scientifica obbligatoria;
   b) Sussiste conflitto di interesse documentato;
   c) Il pericolo non è attuale.

2. L'ordinanza è efficace immediatamente e va convalidata dal Tribunale entro 96 ore.

Art. 5 - Potere di Rientro Assistito

1. Il Garante può ordinare il rientro immediato del minore nella famiglia di origine se ravvisa abuso, nominando un tutore *ad hoc* per monitorare la transizione.

CAPO III - SANZIONI E POTERI AMMINISTRATIVI

Art. 6 - Sanzioni dirette

1. Per falsificazione di valutazioni: multa da €/Z 100.000 a €/Z 1.000.000 e interdizione perpetua.
2. Per conflitto di interesse: restituzione dei compensi percepiti negli ultimi 10 anni.
3. Per ostacolo alle ispezioni: arresto amministrativo fino a 30 giorni.

Art. 7 - Potere di scioglimento degli enti

1. Il Garante può richiedere al Tribunale lo scioglimento di cooperative o associazioni che abbiano commesso tre violazioni gravi in 5 anni.

TESTO UNICO 3: BANCA DATI NAZIONALE DEL SISTEMA MINORILE

Legge n. 2/2026

TITOLO I - ARCHITETTURA TECNICA

Art. 1 - Sistema blockchain permissioned

1. Tutti i dati sono registrati su blockchain pubblica per garantire:
   a) Immutabilità dei record;
   b) Tracciabilità di ogni modifica;
   c. **Time-stamp** certificato di ogni operazione.

Art. 2 - Interoperabilità e formati

1. API pubbliche per l'accesso in tempo reale.
2. Formati aperti (JSON-LD, RDF) per l'interlinking semantico.

TITOLO II - DATASET OBBLIGATORI

Art. 3 - Dataset finanziario integrato

1. Per ogni struttura:
   a) Retta giornaliera e sue componenti (personale, vitto, utili);
   b) Bilanci degli ultimi 10 anni;
   c. **Nomi dei beneficiari ultimi** degli utili (tramite scatole societarie).

Art. 4 - Dataset dei provvedimenti

1. Ogni provvedimento giudiziario con:
   a) Testo integrale;
   b) Nome del Giudice, del CTU, dei servizi sociali coinvolti;
   c) Indicatori di outcome a 1, 3 e 5 anni.

Art. 5 - Dataset dei professionisti

1. Per ogni operatore:
   a. **Curriculum completo**;
   b) Conflitti di interesse dichiarati;
   c) Tasso di "allontanamento consigliato" rispetto alla media nazionale.

TITOLO III - ACCESSO E SICUREZZA

Art. 6 - Livelli di accesso

1. **Pubblico generale**: dati aggregati e anonimizzati.
2. **Cittadini autenticati**: i propri dati o quelli dei figli minori.
3. **Ricercatori accreditati**: dataset completi anonimizzati.
4. **Garante e Magistratura**: tutti i dati in chiaro.

Art. 7 - Sistema di allerta predittivo

1. Algoritmi di machine learning per individuare:
   a) Strutture con costi anomali;
   b) Professionisti con tassi di allontanamento sospetti;
   c) Correlazioni tra finanziamenti e provvedimenti.

ANALISI DI IMPATTO E PIANO DI TRANSIZIONE

Fase 1 (Mesi 1-6): Costituzione degli organi

1. Nomina del primo **Garante** da parte del Parlamento a maggioranza dei 2/3.
2. Costituzione del **Comitato Scientifico Nazionale**.
3. Avvio della **Fondazione Fondo di Indennizzo**.

Fase 2 (Mesi 7-18): Adempimenti e migrazione dati

1. Obbligo per tutti gli enti di caricare i dati retroattivi degli ultimi 10 anni.
2. Formazione obbligatoria di tutti i giudici minorili sulle nuove norme scientifiche.
3. Audit su tutte le comunità con oltre 10 posti.

Fase 3 (Anno 2): Pieno regime

1. Entrata in vigore del **Fondo di Indennizzo automatico**.
2. Attivazione del **sistema di allerta predittivo**.
3. Prima **classifica pubblica** della qualità di tutti i servizi minorili.

Indicatori di successo attesi (a 5 anni):

1. Riduzione del 70% degli allontanamenti d'urgenza.
2. Diminuzione del 50% dei minori in comunità residenziali.
3. Aumento del 300% degli affidi familiari intrafamiliari.
4. Liquidazione di €/Z 300 milioni dal Fondo di Indennizzo a minori vittime del vecchio sistema.

FIRME E SIGILLI PER LA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

-------- ° --------

Stato Veneto in Autodeterminazione
Venezia, Palazzo Ducale
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
Sito Istituzionale: www.statovenetoinautodeterminazione.org

Per il Governo del Popolo Veneto Autodeterminato
S.E. Franco Paluan
Primo Ministro
esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Sandro Venturini
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Presidente dello Stato Veneto
S.E. Irene Barban
presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto
S.E. Roberto Giavoni
parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Presidente della Corte Costituzionale
S.E. Marina Piccinato
cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Presidente Corte Internazionale per l'Autodeterminazione dei Popoli
S.E. Laura Fabris
corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Segretario di Stato
S.E. Gigliola Dordolo
segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo di Stato

Per il Banco Nazionale Veneto San Marco (ZEC)
S.E. Gianni Montecchio
Governatore
governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella
Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo

Stato Veneto Cancelleria Protocollo "Garante Nazionale Veneto per infanzia, adolescenza e famiglia"

Venezia, Palazzo Ducale – 06 dicembre 2025

Sito Istituzionale: https://statovenetoinautodeterminazione.org/

STATO DEL POPOLO VENETO

ATTO DI ACCERTAMENTO – GARANTE NAZIONALE VENETO PER INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA

In data **05/01/2026**, ore **21:34:35**, è stato formato il documento digitale:

“Garante Nazionale Veneto per Infanzia, Adolescenza e Famiglia”

Il documento è identificato dall’impronta crittografica:

SHA-256:
`0179273d6657e706f87fe75dfbe0e32f92c6dd95e988e08e0d782e7266d6bbf3`

L’impronta è stata registrata su **blockchain ZECCHINO**, a garanzia di **data certa, integrità e verificabilità pubblica**.

FROM / TO: `3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T`
Importo: 0.01 ZECCHINO – **Fee:** 0.05 ZECCHINO
Messaggio: “Garante Nazionale Veneto per Infanzia, Adolescenza e Famiglia + SHA256”

Il presente atto costituisce **accertamento pubblico digitale** dello **Stato del Popolo Veneto**.

Data: 05/01/2026

✍ **Autorità accertante**
S.E. Pasquale Milella

Firma e Sigillo